

Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro BOVE (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Tiziana CARADONIO (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Paolo DI MARZIO (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPAIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Roberto MARTINO (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di sezione, Suprema Corte di Cassazione) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella STILO (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio URICCHIO (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio VALITUTTI (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Provvedimenti del giudice dell'esecuzione emessi su sollecitazione del professionista delegato alla vendita ovvero delle parti interessate, strumento di tutela

A seguito della novella del 2015, oggetto del reclamo al collegio ex [art. 591 ter c.p.c.](#) sono i provvedimenti del G.E. che siano stati emessi su sollecitazione del professionista delegato alla vendita ovvero delle parti interessate quale espressione del suo potere di impulso e controllo della procedura esecutiva. La natura del provvedimento, sia esso decreto od ordinanza, secondo il nuovo dettato della norma non incide più sulla scelta del mezzo di impugnazione da adottare, ormai individuato nel solo reclamo al collegio, a differenza della vecchia formulazione dell'[art. 591 ter c.p.c.](#), per cui il decreto del G.E. era reclamabile dinanzi allo stesso mentre l'ordinanza emessa a seguito di reclamo era esclusivamente suscettibile di opposizione ex [art. 617 c.p.c.](#)

Tribunale di Roma, provvedimento del 15.12.2017

...omissis...

Premesso che:

con ricorso depositato il 13.10.17 fffffesso il 2.10.17 nell'ambito della procedura esecutiva fffffs ad opera del professionista delegato alla vendita;

in particolare la società reclamante ha evidenziato che il provvedimento oggetto di reclamo non aveva tenuto conto del fatto che il delegato aveva proceduto alla vendita ed all'aggiudicazione del bene staggito pur essendo stata pubblicata sul Registro delle imprese in data 12.6.17 la domanda di concordato preventivo ex art. 161 L.F., comma VI;

nella contumacia delle parti resistenti, il professionista delegato ha presentato memoria riepilogativa della propria attività, dichiarando di aver ricevuto comunicazione dei fatti sottesi al reclamo in data 20.9.17 e di non aver rimesso gli atti al Gff.

Osserva

il reclamo è fondato e, pertanto, merita accoglimento;

va premesso in linea generale che, a seguito della novella del 2015, oggetto del reclamo al collegio ex art. 591 ter c.p.c. sono i provvedimenti del G.E. che siano stati emessi su sollecitazione del professionista delegato alla vendita ovvero delle parti interessate quale espressione del suo potere di impulso e controllo della procedura esecutiva (Cass., sez. VI-III, ordinanza 20 gennaio 2011, n. 13).

La natura del provvedimento, sia esso decreto od ordinanza, secondo il nuovo dettato della norma non incide più sulla scelta del mezzo di impugnazione da adottare, ormai individuato nel solo reclamo al collegio, a differenza della vecchia formulazione dell'art. 591 ter c.p.c., per cui il decreto del G.E. era reclamabile dinanzi allo stesso mentre l'ordinanza emessa a seguito di reclamo era esclusivamente suscettibile di opposizione ex art. 617 c.p.c..

Si tratta poi evidentemente di un reclamo sui generis che, pur seguendo le norme dettate per il procedimento cautelare uniforme, non ne condivide il presupposto fondamentale, ovvero la sussistenza di un'istanza cautelare, accolta o rigettata in prime cure, che meriti un riesame innanzi al giudice collegiale.

Ciò premesso, non può che rilevarsi che il professionista delegato alla vendita nel procedimento R.G.E. n. 1563/12 ha ommesso di effettuare, in prossimità della vendita del Lotto n. 7, visura camerale della società esecutata, dalla quale avrebbe potuto facilmente rilevare la sussistenza di causa ex lege di sospensione temporanea della procedura costituita dalla pubblicazione in data 12.6.17 della domanda di concordato preventivo ai sensi dell'art. 167 L.F..

In altri termini la vendita del 3.7.17 non avrebbe potuto essere celebrata.

Conseguentemente, il reclamo va accolto con revoca del decreto emesso il 2.10.17 dal G.E., cui unicamente competono i provvedimenti consequenziali in ordine alla revoca dell'aggiudicazione ed alla restituzione del prezzo all'avente diritto, nonché alla verifica attuale dei presupposti di cui all'art. 623 c.p.c..

La contumacia delle parti resistenti impone l'integrale compensazione delle spese di lite.

pqm

Il Tribunale, nella composizione collegiale in epigrafe, accoglie il reclamo e, per l'effetto, revoca il decreto emesso dal G.E. il 2.10.17; compensa per intero le spese della fase di reclamo.